

ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Associazioni/gruppi sportivi – Associazioni Sportive Dilettantistiche

ASSOCIAZIONI/GRUPPI SPORTIVI	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
<p>Normativa di riferimento D.lgs 460/97 (riforma del settore non profit) riguardante la <i>disciplina fiscale degli enti non commerciali</i> e la disciplina delle ONLUS</p>	<p>Normativa di riferimento D.lgs 460/97 (riforma del settore non profit) riguardante la <i>disciplina fiscale degli enti non commerciali</i> e la disciplina delle ONLUS Art. 25 L. 133/99 → Art. 37 L. 342/2000 → Art. 90 L. 289/2002 → L. 128/2004 → D.L. 136/2004</p>
<p>Modalità per la costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non è necessaria la presenza del notaio; ➤ inserimento in statuto delle clausole di cui al D.lgs 460/97; ➤ registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio con pagamento quota fissa (€ 168,00 + marca da bollo di € 14,62 ogni 4 pagg.); ➤ Codice fiscale (attività non commerciale), da richiedere presso l'Agenzia delle Entrate indicando il codice attività (vedi n. 92.6 e seguenti, indicati nella classificazione delle attività ATECOFIN2004 – vedi sito internet dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Codici+attivita -es. n. 92.62.4 “Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base”; n. 92.61.6 “Gestione di impianti sportivi n.c.a.”); ➤ Partita IVA (se esercitata attività commerciale), da richiedere presso l'Agenzia delle Entrate distintamente e sempre in aggiunta al codice 	<p>Modalità per la costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non è necessaria la presenza del notaio; ➤ inserimento in statuto delle clausole di cui al D.lgs 460/97, all'art. 90 della L. 289/02 e successive modifiche e integrazioni (dl n. 72/04, art. 4-bis, convertito nella L. 128/2004); ➤ registrazione dell'atto costitutivo e delle statuto in due copie in bollo presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio con pagamento quota fissa (€ 168,00 + marca da bollo di € 14,62 ogni 4 pagg.); ➤ Codice fiscale (attività non commerciale), da richiedere l'Agenzia delle Entrate indicando il codice attività (vedi n. 92.6 e seguenti, indicati nella classificazione delle attività ATECOFIN2004 – vedi sito internet dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Codici+attivi +ta -es. n. 92.62.4 “Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base”; n. 92.61.6 “Gestione di impianti sportivi n.c.a.”); ➤ Partita IVA (se esercitata attività commerciale), da richiedere presso l'Agenzia delle Entrate distintamente e

<p>fiscale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tenuta del libro soci e dei libri verbali assemblee e sedute del consiglio direttivo, senza che sia necessaria alcuna vidimazione. 	<p>sempre in aggiunta al codice fiscale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tenuta del libro soci e dei libri verbali assemblee e sedute del consiglio direttivo, senza che sia necessaria alcuna vidimazione.
<p>Contenuto atto costitutivo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la data di costituzione; ➤ i sottoscrittori (soci fondatori), ➤ la dizione esplicita di “associazione senza finalità di lucro”; ➤ l’oggetto sociale, ovvero scopi ed obiettivi istituzionali; ➤ la nomina dei primi organismi dirigenti. 	<p>Contenuto atto costitutivo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la data di costituzione; ➤ i sottoscrittori (soci fondatori); ➤ l’indicazione della finalità sportiva e dilettantistica nella denominazione sociale ➤ la dizione esplicita di “associazione senza finalità di lucro”; ➤ l’oggetto sociale, ovvero scopi ed obiettivi istituzionali; ➤ la nomina dei primi organismi dirigenti.
<p>Contenuti dello statuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ scopi sociali ed oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportiva; ➤ rappresentanza legale dell’associazione; ➤ assenza dei fini di lucro; ➤ divieto di distribuzione, anche indiretta, tra gli associati di utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve; ➤ disciplina del rapporto associativo ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con indicazione del divieto di temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la previsione dell’elettività delle cariche sociali; ➤ principio del voto singolo (divieto di delega); ➤ regolamentazione e modalità di convocazione degli organi sociali; ➤ divieto di trasmissione e rivalutazione della quota/contributo associativo; ➤ obbligo di redazione annuale dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi 	<p>Contenuti dello statuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; c) L' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio

<p>statutari;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento ad enti con finalità analoghe➤ modalità di scioglimento dell'associazione.	<p>in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;</p> <ul style="list-style-type: none">I) principio del voto singolo (divieto di delega);L) regolamentazione e modalità di convocazione degli organi sociali;M) divieto di trasmissione e rivalutazione della quota/contributo associativo;N) il divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
--	--

Benefici previsti

La qualificazione non commerciale delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali comporta la non emissione delle fatture per le transazioni economiche tra associazione e soci quali ad esempio:

- le somme corrisposte a titolo di quota associativa annuale;
- le quote di iscrizione a campionati o gare (versate da società affiliate o da associati)
- le quote di iscrizione ai corsi di avviamento allo sport (versate da soci);
- le quote verste dagli associati o dai partecipanti a manifestazioni sportive;
- i contributi erogati da Enti pubblici per attività istituzionali a sostegno dell'associazione per lo sviluppo delle proprie finalità;
- i contributi erogati da privati (erogazioni liberali) a titolo di puro sostegno all'associazione;
- la vendita anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati;
- fondi riscossi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni, ecc. (esenti anche da ogni altro tributo).

Altre agevolazioni riguardano le esenzioni ai fini delle imposte sui redditi dei:

- fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni (di modico valore) o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi

PRINCIPALI benefici derivanti dallo status di ASD

VEDI BENEFICI PREVISTI PER ASSOCIAZIONI/GRUPPI SPORTIVI PIU':

- **inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale; con tale modifica normativa e' stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.**

- **applicazione del regime agevolato riservato dagli articoli 67 e 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, (compensi corrisposti agli sportivi dilettanti);**

- **esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR ;**

- **facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche;**

- **regime agevolativo per le spese di pubblicità ; il comma 8 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di Promozione Sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000,00 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità". La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità.**

- **agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche; il comma 5 stabilisce che "gli atti costitutivi e di**

trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa". L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l'apporto di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente l'imposta di registro in misura proporzionale.

- le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore ad euro 1.500,00 (il limite fissato dall'art 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 era di due milioni di lire).

Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dalla legge 128/2004, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.

Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

N.B.

verificare le normative specifiche emanate dagli enti locali di competenza per ulteriori agevolazioni